COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA
Tel. 0383/892523/ Fax 0383/892565/ Cod.Fisc. e P.I. 00475070181 / 27040
Mornico Losana (PV) / Piazza Libertà 1

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 4 Del 01-03-2021

Oggetto:	**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.**

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 21:55, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PORCELLANA PAOLO	**P**	**BASCAPE' ANDREA**	**P**
ARCHILI CEVINI FRANCESCO	**P**	**ROSSI LUIGINA**	**P**
CALVI BENEDETTA	**P**	**VILLANI MARCO GIUSEPPE**	**P**
ROSATI ILARIA	**P**	**GARIFO MARCELLO PAOLO**	**P**
SCIVOLA TOMMASO	**A**		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale sig. Dott. Andrea GUAZZI.

Presiede il Signor PAOLO PORCELLANA, SINDACO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

Il Consigliere comunale Sig. Garifo Marcello Paolo si collega alle ore 22,10 e partecipa alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la seduta si è svolta anche con l'impiego di strumenti di comunicazione remota nelle modalità consentite dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020;

RILEVATO CHE la presenza dei componenti viene attestata dal Presidente e dal Segretario Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "*… A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui* all'*articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. …*";

RICHIAMATI in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale "*… Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono*

sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

- il **comma 821** *"… Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati*:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

- il **comma 834** a mente del quale *"… Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini …";*

- il **comma 847** a mente del quale *"…Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*

CONSIDERATI altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "*… Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti …*";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"… La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …"*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"… Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui *"… Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 …";*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito dal 31 Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATA, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15 - ter del D.lgs n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.;
Visto lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 8
CONSIGLIERI votanti	n. 8
CONSIGLIERI astenuti	n. =
VOTI FAVOREVOLI	n. 8
VOTI CONTRARI	n. =

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa da intendersi per intero richiamate, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2) **DI DARE ATTO** inoltre che lo stesso produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° Gennaio 2021;
3) **DI DARE MANDATO** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

5) **DI GARANTIRE** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 8
CONSIGLIERI votanti	n. 8
CONSIGLIERI astenuti	n. =
VOTI FAVOREVOLI	n. 8
VOTI CONTRARI	n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii.

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __4__ del ___01.03.2021___

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' TECNICA

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Antonio Repossi)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00475070181

COMUNE DI MORNICO LOSANA

PROVINCIA DI PAVIA

C.A.P. 27040

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. __4__ del __01.03.2021___

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla

REGOLARITA' CONTABILE

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Mornico Losana, lì 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Antonio Repossi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/93

Delibera C.C. N. 4 Del 01-03-2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO	Il Segretario Comunale
F.to PAOLO PORCELLANA	F.to Dott. Andrea GUAZZI

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL T.U. D. Lgs. 18.08.2000 N. 267

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25-05-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al giorno 09-06-2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U. D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

Mornico Losana, li 25-05-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Elena Cagnoni

[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, D.Lgs 267/2000 il 01-03-2021

Mornico Losana, li 25-05-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mornico Losana, li 25-05-2021

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Mornico Losana, li

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea GUAZZI